

Publicato il 10/05/2017

N. 00212/2017REG.PROV.COLL.
N. 00521/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2016, proposto da:
Simona Barbara Surace, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Ferrau', con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova N.76;

contro

Universita' degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi N. 81;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE I n. 00423/2016, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia con dispensa dal test di ammissione

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2017 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati F. Ingaglio La Vecchia su delega di G. Ferrà e l'avvocato dello Stato Amorizzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'odierna appellante— tecnico massofisioterapista - ha impugnato in prime cure il provvedimento del 20.9.2015, con cui l'Università degli Studi di Catania aveva rigettato la sua istanza di iscrizione direttamente al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia, con dispensa dal relativo test di ammissione, ritenendo che tale iscrizione le spettasse in quanto in possesso del diploma triennale di tecnico masso fisioterapista, conseguito presso l'Istituto Enrico Fermi di Perugia in data 17.7.2007.

L'appellante denunciava l'illegittimità del diniego, opposto dall'Università, ritenendo esistente l'equipollenza del titolo posseduto (il diploma triennale di massofisioterapista), conseguito ai sensi della L. 403/71, del DPR 1406/68 e del D.M. 105/97, rispetto al diploma di laurea in fisioterapia.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando che il diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale non possa considerarsi automaticamente equivalente al diploma universitario di laurea in fisioterapia.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'interessata, che l'ha criticata articolando due differenti motivi e avanzando, con l'appello, richiesta di misura cautelare.

Con ordinanza n. 498/16 il Consiglio ha accolto la domanda cautelare, ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza e ha ordinato

all'Università che, nelle more della decisione, provvedesse ad esaminare nel merito l'istanza di iscrizione avanzata dall'appellante.

Si è costituita l'avvocatura erariale a difesa dell'amministrazione, che ha chiesto il rigetto dell'appello.

All'udienza del 13.4.2017 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato.

Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione della L. 26.2.1999 n. 42 e del decreto del Ministero della Salute del 27.7.2000.

L'appellante, più specificamente, ricorda che la figura del massaggiatore-massofisioterapista, istituita con la L. 5.7.1961 n. 570 e successivamente professionalizzata con la L. 19.5.1971 n. 403, che ha riconosciuto la natura giuridica di libera professione all'attività esercitata, ricade sotto la disciplina dell'art. 4 L. 42/99, il quale dispone che “i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art. 6, co. 3, del D.Lgs. 502/92 ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post base”.

Il successivo D.M. Sanità del 27.7.2000 – continua l'appellante - emanato tra l'altro in attuazione della citata L. 42 del 26.2.99, dispone testualmente all'art. 1 che “i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, co. 3, del D.Lgs. 30.12.92 n. 502 sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, co. 1, L. 26.2.99 n. 42 al diploma universitario di fisioterapista, di cui al decreto del 14.9.94 n. 741 del Ministero della Sanità, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post base”.

La sezione A prevede espressamente il diploma universitario di

fisioterapista e la sezione B, nell'indicare i titoli equipollenti, vi ricomprende quello di masso fisioterapista, corso triennale di formazione specifica.

A giudizio dell'appellante le norme richiamate deporrebbero per la piena equipollenza tra il titolo dal medesimo posseduto e il diploma universitario.

Tanto premesso il Collegio osserva che la questione è stata ampiamente esaminata dal Consiglio di Stato, da ultimo con la sentenza n. 1118 dell'1.3.2016, il cui ordine logico è stato ripreso assai di recente dalla sezione IV del TAR della Campania con la sentenza 3801/2016.

Il Collegio condivide le argomentazioni di cui alle citate sentenze, le cui conclusioni possono così riassumersi:

1) ai sensi dell'art. 1 D.M. 27.7.2000 l'equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/15), a differenza di quanto sostenuto dall'Università intimata a pag. 2 della memoria difensiva depositata il 14.11.2016;

2) i diplomati, per potere accedere al corso di laurea in fisioterapia non sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà al pari dei neodiplomati presso istituti scolastici di istruzione secondaria. E ciò in quanto la ratio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, di cui alla L. 2.8.99 n. 264, è in primo luogo quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi ai quali intende iscriversi. Tale preliminare verifica, nei casi considerati, appare superflua considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista assicura già in sé questa predisposizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/2015 e TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16);

3) non è possibile “negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi

espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento” ritenuto che le conoscenze e le abilità acquisite dai massofisioterapisti e certificate dai diplomi conseguiti possono ben essere utilizzabili per abbreviare il percorso per l’obiettivo universitario da raggiungere (così TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16).

Le superiori considerazioni inducono il Collegio a confermare le valutazioni espresse con la propria ordinanza 448/16, a ritenere fondato l’appello e a disporre, quindi, in aderenza alle richieste dell’appellante, che l’Università provveda alla sua iscrizione al terzo anno del corso di laurea richiesto, senza che sia necessario alcun superamento del test d’ingresso alla Facoltà.

Peraltro, come già aveva stabilito il primo Giudice, spetterà all’Università apprezzare la relativa esperienza abilitante mediante l’attribuzione all’appellante di crediti formativi nella misura che riterrà ragionevolmente opportuna ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.M. 22.10.2004 n. 270.

Conclusivamente il Collegio accoglie l’appello nei termini di cui in motivazione.

Spese come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado.

Pone le spese di ambedue i gradi del giudizio a carico dell’Università appellata nella misura di Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge e dispone la restituzione dell’importo dei contributi unificati di ambedue i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017
con l'intervento dei magistrati:

Carlo Deodato, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Barone

IL PRESIDENTE
Carlo Deodato

IL SEGRETARIO